

dall'altro ramo del Parlamento e che contemplava le disposizioni riguardanti i pagamenti delle somme iscritte sopra i libretti delle Casse di risparmio ed il modo di quietanzare questi pagamenti.

Fu soppresso questo articolo, perchè si è creduto che l'argomento potesse trovare sede migliore nel regolamento anzichè nella legge. La Commissione si è astenuta dal discutere questo punto; ma poichè, quell'articolo dopo la discussione avvenuta venne modificato anche per iniziativa di parecchi colleghi, così, anche per riguardo a questi colleghi, la Commissione rivolge preghiera all'onorevole ministro di agricoltura industria e commercio perchè voglia, nel regolamento che sarà fatto per l'esecuzione di questa legge, includere fedelmente le disposizioni che si trovano nell'articolo come era stato approvato dalla Camera.

La Commissione prende occasione da questa dichiarazione, (la quale spera sarà l'unica che dovrà fare nella presente discussione) per ringraziare l'onorevole ministro delle dichiarazioni ad essa fatte e che furono riportate nella relazione e le quali spera egli vorrà ripetere ancora una volta davanti alla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Quando la Commissione del Senato delegata ad esaminare questo disegno di legge mi chiamò nel suo seno, esprimendomi il divisamento di sopprimere l'articolo, al quale ha fatto cenno l'onorevole relatore, io mi affrettai a dichiarare che per me era indifferente applicare quelle disposizioni per regolamento o per legge; ma che però teneva a che quelle norme che la Camera aveva votate a proposito dei pagamenti dovessero essere rispettate dalle Casse di risparmio.

L'Ufficio centrale del Senato, unicamente per questione di forma, trovò che in una legge come questa si dovessero stabilire dei criteri generali, lasciando poi tutte le parti di dettaglio al regolamento.

Ad ogni modo alla proposta che mi fa l'onorevole relatore rispondo, che la disposizione come fu deliberata dalla Camera sarà da me trasfusa nel regolamento.

Colgo poi questa occasione per confermare le dichiarazioni che sono contenute nella relazione della Giunta che si è occupata con tanta solerzia di questo disegno di legge, e queste dichiarazioni, così come sono contenute nella relazione, intendo che sieno innanzi alla Camera ripetute.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, s'intenderà approvato l'articolo 10.

(È approvato, e sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli fino al 15 inclusive):

“ Art. 11. L'annullamento del libretto perduto, mentre estingue i diritti del possessore verso la Cassa, non pregiudica le eventuali ragioni del possessore medesimo verso chi ottenne il rilascio del duplicato. ”

“ Art. 12. Non sono ammesse opposizioni al rimborso del libretto al portatore, tranne che nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento, o quando vi sia controversia sui diritti a succedere o la richiesta dell'autorità giudiziaria. Contro il rimborso del libretto nominativo è inoltre ammessa l'opposizione nel caso di fallimento e di richiesta del marito o del legale rappresentante del minore.

“ L'opposizione, per esser valida, deve esser fatta in iscritto alla Amministrazione della Cassa che ha emesso il libretto.

“ Finchè l'opposizione sussiste, nessun pagamento avrà luogo senza il consenso dell'opponente, e senza l'ordine dell'autorità giudiziaria competente. ”

“ Art. 13. Il credito iscritto sopra un libretto nominativo può all'atto della emissione essere sottoposto a vincolo a richiesta del depositante, e, in ogni caso, col consenso del titolare o per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria, può essere ceduto, trasferito, sottoposto a vincolo o sequestro, o ad esecuzione pel pagamento degli interessi o del capitale a favore dei terzi. ”

“ Art. 14. Le Casse di risparmio, oltre ai depositi a titolo di risparmio, possono anche ricevere depositi in conto corrente, o di altra natura. Devono però tener separate nelle loro scritture siffatte operazioni. ”

“ Art. 15. Le Casse di risparmio, salvo speciale autorizzazione da ottenersi per decreto reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, non possono acquistare altri beni stabili oltre quelli necessari in tutto od in parte per risiedervi coi loro uffici o per adempiere ai loro fini o per quelle altre eventuali gestioni di cui all'articolo 4, e quelli dei quali occorra l'acquisto per tutelare i loro crediti nei casi di espropriazioni forzate. ”

“ Esse debbono vendere nel termine non maggiore di dieci anni gli stabili che acquistano volontariamente o nei casi di espropriazione forzata a tutela dei loro crediti, o per eredità o donazione. ”